



# PROVINCIA DI LECCE

## SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione  
n. 1111 del 07/08/2025

**OGGETTO:** ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. P. IVA: 04159580754  
AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D. LGS. N. 152/2006, PER  
L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI SPECIALI SITO NELLA ZONA  
INDUSTRIALE DI GALATINA.  
AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.  
LGS. N. 152/2006.  
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO EX ART. 124 DEL D. LGS. N. 152/2006 E  
ART. 14 DEL R. R. N. 26/2013.

Dirigente

### Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12.05.2023, con cui è stato attribuito all'ing. Fernando Moschettini l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

### Visti, inoltre,:

*l'art. 19 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che dispone: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";*

*l'art. 28, comma 1, lett. c), della Legge Regionale n. 17 del 30/11/2000 e ss.mm.ii. che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";*

*l'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 - Norme in Materia Ambientale che dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ... omissis ... Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ...";*

il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 - *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia* (attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);

l'art. 14, primo comma, del Reg.Reg. n. 26/2013 – *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.*, – che attribuisce alla Provincia la competenza per l'autorizzazione degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo;

- il D.M. 5 febbraio 1998 con oggetto “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22*”;

il D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024, pubblicato sulla G. U. n. 213 del 11/09/2024 e vigente dal 26/09/2024, che emana il “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, c. 2, del d. Lgs. n. 152/2006*” e abroga il precedente analogo Regolamento di cui al D. M. n. 152 del 27/09/2022;

il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - *Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;

il Regolamento Consiglio Ue 333/2011/UE, *Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio*;

il Regolamento Commissione Ue 715/2013/UE, *Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")*;

l'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce: “*I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l'autorizzazione unica, presentare apposita domanda all'autorità competente per territorio*”;

la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”;

l'art. 6 della L.R. n. 17/2007, con il quale la Regione Puglia ha delegato alla Provincia la competenza delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;

l'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006, che pone l'obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera di richiedere l'autorizzazione, ai sensi della Parte V del predetto decreto, e disciplina le modalità di rilascio delle autorizzazioni stesse;

l'art. 4 della L.R. n. 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;

il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);

l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale;

l'art. 2 della L.R. n. 17/2007, con il quale la Regione Puglia ha delegato alla Provincia le funzioni amministrative in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza;

che il Servizio di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce è Autorità Competente (A. C.) all'adozione dei Provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, ivi compresi quelli nell'ambito dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;

la Legge Regionale n. 26 del 07/11/2022, con oggetto “*Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*”;

il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, che ha subordinato lo svolgimento delle attività di gestione

dei rifiuti, oltre che al rilascio di apposito titolo autorizzativo ai sensi dell'art. 208, anche alla prestazione di idonee garanzie finanziarie finalizzate a coprire i rischi connessi alla gestione dell'impianto, ed in particolare gli oneri per gli interventi di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e riparazione del danno ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali ulteriori danni causati all'ambiente da tali attività, ai sensi degli artt. 178, 195, c. 2, lett. g) e 208, c. 11, lett. g), dello stesso Decreto;

il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 “*Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo*”;

la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 20553 del 25/07/2014, avente per oggetto “*Schema di decreto interministeriale recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio ... nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie ...*”;

il vigente Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, approvato con D.G.R. n. 673 del 11/05/2022;

il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

### **Premesso che:**

che con istanza di data 03/04/2015, acquisita al protocollo provinciale n. 22968 del 09/04/2015, la Società ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (d’ora innanzi indicata per brevità “Società”), chiese la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 11/2001, per la realizzazione di un nuovo impianto per lo stoccaggio provvisorio (messa in riserva e/o deposito preliminare) di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, in Zona Industriale del Comune di Galatina;

con Det. Dir. n. 3 del 07/01/2016 il Servizio scrivente ritenne, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D. Lgs. n.152/2006 e dell’art.16 della L. R. n.11/2001, di escludere dall’applicazione delle procedure di V.I.A. il suddetto progetto proposto dalla Società in quanto le opere previste non comportavano apprezzabili effetti negativi sull’ambiente;

- la potenzialità dell’impianto proposto con l’istanza del 03/04/2015 era la seguente:
  - stoccaggio istantaneo massimo: 572,65 t, ripartite in 550,15 t di rifiuti non pericolosi e 22,5 t di rifiuti pericolosi;
  - capacità massima annua di trattamento (operazioni R13 e D15): 9.551 t, di cui 8.036 t di rifiuti non pericolosi e 1.515 t di rifiuti pericolosi;
- con successiva nota prot. n. 13964 del 14/03/2016, la Società presentò istanza, di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 per la costruzione e l'esercizio del suddetto impianto di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, nella Zona PIP del Comune di Galatina;
- con Det. Dir. n. 1113 del 18.07.2016 fu rilasciata alla Società l'Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, nella Zona Industriale di Galatina su un area tipizzata urbanisticamente come Zona D1, con superficie di 3.371,00 mq ed individuata in Catasto al Foglio 74, part.IIIa 572;
- con nota prot. 67925 del 21/12/2018, la Società chiese ai sensi dell’art. 208 del D. lgs. 152/2006 la modifica dell’autorizzazione rilasciata al fine di poter svolgere anche le seguenti operazioni di recupero:
  - 3 [R12] – *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da [R1] a [R11] per i rifiuti non pericolosi con codici CER: 150105, 150106, 160117, 160118, 160214, 170407, 170904;*
  - 4 [R13] - *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 per i rifiuti pericolosi con codici CER: 130208\*, 150110\*, 160107\*, 160211\*, 160213\*, 200121\*, 200123\*, 200133\*;*
- con atto di Determinazione n. 2 del 10/01/2019, fu quindi modificata e integrata l'Autorizzazione Unica di cui alla D. D. n. 1113 del 18.07.2016, autorizzando le seguenti operazioni:
  - [R12] – *scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da [R1] a [R11] per i rifiuti non pericolosi aventi codici CER: 150105, 150106, 160117, 160118, 160214, 170407, 170904;*
  - [R13] - *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 per i rifiuti pericolosi aventi codici CER: 130208\*, 150110\*, 160107\*, 160211\*, 160213\*, 200121\*, 200123\*, 200133\*;*

- con successiva nota prot. n. 29433 del 02/07/2019, la Società chiese di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, a svolgere le seguenti ulteriori operazioni di recupero e di smaltimento sui rifiuti già autorizzati:

5 [D13]- *Raggruppamento preliminare prima di una delle oper. di cui ai punti da D1 a D12*

6 [R12] - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;*

- con Det. Dir. n. 1681 del 20/11/2019, fu modificata e integrata l'Autorizzazione Unica di cui alla D. D. n. 1113 del 18.07.2016, autorizzando le ulteriori operazioni di trattamento richieste dalla società;
- con nota prot. n. 47334 26/11/2019 la Società comunicò che l'*Allegato A – Tabelle Rifiuti* alla predetta Det. Dir. n. 1681/2019 presentava delle incongruenze rispetto all'elenco di rifiuti già autorizzato con la precedente Determinazione n. 2 del 10/01/2019, e ne chiese, pertanto, la rettifica;
- il Servizio scrivente, preso atto di quanto dichiarato dalla Società, con la Det. Dir. n. 1744 del 29/11/2019, modificò ed aggiornò l'Autorizzazione Unica autorizzando un nuovo *Allegato A - Tabelle rifiuti* aggiornato e corretto;
- con nota prot. n. 26518 del 31/07/2020, la Società presentò istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di un progetto di ampliamento dell'impianto esistente;
- le modifiche oggetto della nuova proposta sono le seguenti:

7 *introduzione di nuovi codici CER pericolosi e non pericolosi;*

8 *incremento della potenzialità di trattamento, sia in termini di stoccaggio istantaneo (da 572,65 Mg a 2.478,00 Mg), sia di capacità annua (da 9.601,00 Mg a 23.700,00 Mg) e di capacità di trattamento giornaliera (da 32,00 Mg/g a 79,00 Mg/g);*

9 *realizzazione di un'area scoperta pavimentata per la messa in riserva e/o deposito preliminare di diverse tipologie di rifiuti non pericolosi;*

10 *utilizzo di un trituratore mobile, per la riduzione volumetrica di varie tipologie di rifiuti;*

11 *ampliamento della tettoia esistente, da adibire al deposito e/o stoccaggio di differenti tipologie di rifiuti pericolosi e non in appositi cassoni e/o contenitori;*

12 *installazione di un box prefabbricato per uso ufficio e servizi;*

l'impianto esistente è stato realizzato in una parte del Lotto n. 450/A della Zona Industriale di Galatina, il lotto è costituito due particelle distinte, quella dell'impianto esistente è individuata nel Catasto Edifici al Foglio 74 p.lla 572 è estesa 3.371 mq ed è tipizzata come Zona D, quella adiacente è individuata nel Catasto Terreni al foglio 74 p.lla 546 è estesa 2.032 mq ed è tipizzata come Zona E;

la proposta progettuale prevedeva l'ampliamento dell'impianto nell'area adiacente a quella già utilizzata, fino a coprire l'intero lotto n. 450/A, per una superficie complessiva di 5.400 mq;

- con Det. Dir. n. 309 del 03/03/2021, il Servizio scrivente stabilì di assoggettare la suddetta proposta progettuale alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- con istanza acquisita al prot. prov. n. 42826 del 19/10/2021, successivamente perfezionata con integrazioni acquisite al prot. prov. n. 4649 del 03/02/2022 e n. 32277 del 12/08/2022, la Società chiese l'avvio del procedimento di PAUR, ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per il suddetto progetto di variante sostanziale del proprio impianto di recupero e smaltimento rifiuti, sito in zona industriale di Galatina; ai fini VIA, la proposta progettuale risulta corrispondere alla tipologia "z.a) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152*", di cui all'Allegato IV alla Parte II, punto 7, oltreché al punto 8, tipologia "t) *Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III)*"; nonché alla voce "B2.xx) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152*", L. R. n. 26/2022 - Allegato B, oltreché alla tipologia "B2.iii) *Modifiche o estensioni di progetti di cui all'elenco A2 o all'elenco B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'elenco A2)*";

ad esito dei lavori della Conferenza di Servizi appositamente convocata, con Det. Dir. n. 1049 del 25/07/2025, è stato rilasciato il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A., ricompreso nel procedimento di PAUR, ex art. 27-bis del T.U.A., per il *Progetto di variante sostanziale di un impianto esistente di recupero e smaltimento di rifiuti speciali sito nella Z. I. di Galatina*, proposto dalla sSocietà e oggetto della presente Determinazione;

**Dato atto che:**

con il suddetto provvedimento di VIA di cui alla Det. Dir. n. 1049/2025, il Dirigente del Servizio scrivente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta, ha espresso, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale positiva con le prescrizioni indicate nell'Allegato 1 - "*Istruttoria Tecnico-Amministrativa*" e con obbligo in capo alla Società di effettuare tutti i monitoraggi previsti nell'Allegato 2 - "*Relazione B4\_Piano di Monitoraggio\_Rivisione 5-Aprile 2025*" e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 - "*Nota prot. n. 33475 del 03/06/2025, ARPA Puglia - UOS Agenti Fisici*";

con il suddetto provvedimento è stato stabilito, tra l'altro, che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di rilascio del PAUR emesso ai sensi dell'art.27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 precisando che, trascorso detto periodo in assenza del completamento dei lavori di ampliamento, la procedura di Valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata, salvo proroga concessa dalla A.C. su istanza del proponente;

dall'Allegato 1 alla suddetta Determinazione n. 1049/2025 si evince che:

la Società gestisce un impianto di recupero e smaltimento rifiuti, sito nell'Agglomerato Industriale di Galatina nel Lotto n. 450/A, e intende ampliare l'impianto estendendolo all'adiacente lotto n. 450/B di circa 1.300 mq, individuato nel catasto terreni al foglio 74 p.lla 569 (parte), per una superficie complessiva di 6.703 mq;

il progetto l'ampliamento comprende:

*l'inserimento di nuovi codici EER, pericolosi e non pericolosi, e l'eliminazione di altri codici EER già autorizzati;*

*l'incremento dei quantitativi autorizzati sia in termini di stoccaggio istantaneo che di capacità annua;*

*la realizzazione di due nuove tettoie con struttura portante in metallo e copertura con pannelli;*

*il posizionamento di un box prefabbricato per uso ufficio;*

*l'introduzione sul piazzale di un trituratore per rifiuti;*

*la realizzazione di un ulteriore impianto di trattamento acque meteoriche, a servizio esclusivo della nuova area assegnata, con scarico su aree verdi;*

- i rifiuti speciali non pericolosi trattati annualmente saranno pari a 15.170 Mg, con stoccaggio istantaneo di 539 Mg e capacità giornaliera di 50,56 Mg;
- i rifiuti speciali pericolosi trattati annualmente saranno pari a 8.360 Mg, con stoccaggio istantaneo di 291 Mg e capacità giornaliera di 27,86 Mg;
- nel complesso i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi trattati annualmente saranno pari a 23.530 Mg, con stoccaggio istantaneo di 830 Mg e capacità giornaliera di 78,43 Mg;
- tutti i rifiuti in entrata al centro sono e saranno prevalentemente rifiuti speciali provenienti da attività di vario genere;
- le attività che la società intende svolgere consistono essenzialmente:
  - nella messa in riserva/stoccaggio di differenti tipologie di rifiuto in appositi contenitori oppure sul pavimento (in tal caso l'area sarà delimitata da new jersey in c.a.v.);

eventuale selezione manuale e/o meccanica dei rifiuti, con separazione degli stessi per categorie merceologiche;

eventuale triturazione dei rifiuti selezionati (solo per alcune tipologie) privi di valore merceologico, dunque da destinare a smaltimento;

allontanamento dei rifiuti presso altri impianti di recupero/smaltimento;

tutte le tipologie di rifiuti pericolosi saranno stoccate all'interno di idonei cassoni e/o contenitori, tutti rigorosamente posizionati al di sotto delle due tettoie;

le aree scoperte e quelle sotto le tettoie sono pavimentate in cls con guaina HDPE sottostante;

- le operazioni sui rifiuti che si intendono svolgere, secondo le definizioni di cui agli Allegati C e B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, sono:

*R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;*

*R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;*

*D13: raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;*

*D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;*

**Dato, altresì, atto che:**

- i codici EER dei rifiuti da trattare, le operazioni di trattamento, i quantitativi giornalieri e annuali associati a ciascuno di essi sono riportati nel documento allegato al presente atto *Allegato 1 - Elenco codici EER trattabili presso l'impianto ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. - 2025*;
- gli stoccaggi istantanei definiti nella Tabella dell'Allegato 1 derivano dalla capacità dei contenitori e degli spazi su pavimento idoneamente delimitati, all'interno dei quali, i rifiuti saranno stoccati suddivisi per categorie merceologiche;
- le quantità di rifiuti gestibili di ogni singolo codice indicate nella suddetta Tabella sono da ritenersi indicative e quindi superabili, fermi restando i limiti massimi di 15.170 Mg/anno per i rifiuti non pericolosi e di 8.360 Mg/anno per i rifiuti pericolosi, con stoccaggio istantaneo di 539 Mg per i non pericolosi e di 291 Mg per i pericolosi, con capacità di trattamento giornaliera di 50,56 Mg per i non pericolosi e di 78,43 Mg per i pericolosi;
- le aree di stoccaggio e di messa in riserva sono riportate nell'elaborato grafico allegato al presente atto *Allegato B11 - MODIFICHE DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE e LAYOUT DI PRODUZIONE*;
- le acque meteoriche incidenti sulle aree scoperte pavimentate e sulle tettoie dell'impianto saranno captate dalle pendenze del pavimento e dalle canaline di intercettazione e convogliate verso i due impianti di trattamento, conformi alle prescrizioni del Reg. Reg. n. 26/2013; le acque depurate, in eccesso ai quantitativi riutilizzati, saranno scaricate su suolo mediante trincee disperdenti, secondo lo schema riportato nell'Allegato B12 al presente atto *SCHEMA IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE*;
- per quanto attiene le emissioni in atmosfera, le attività svolte nell'impianto produrranno emissioni diffuse di polveri: sono stati individuati n. 4 punti di emissioni diffuse ED1, ED2, ED3, ED4 (Vedasi Allegato B4 - *PIANO DI MONITORAGGIO*), all'interno dell'impianto nei punti ritenuti di maggiore criticità, derivanti dalla movimentazione dei rifiuti e dal trituratore di rifiuti; per i suddetti punti viene fissato il limite di emissione di polveri totali pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>;
- la società adotterà le seguenti misure per l'abbattimento ed il contenimento delle emissioni diffuse di polveri:
  - *impianto di nebulizzazione di acqua alimentato da rete idrica;*
  - *installazione di nebulizzatori di acqua sul frantumatore inerti;*
  - *barriera perimetrale costituita da siepe arborea;*  
*pavimentazione della viabilità carrabile con cemento industriale;*
- per la valutazione dell'impatto odorigeno dovuto alle sorgenti areali di tipo passivo, su richiesta di ARPA Puglia - Centro Regionale Aria, è stato inserito nel documento *Piano di Monitoraggio Ambientale* un punto (ED4) dove verrà effettuato il monitoraggio della concentrazione di odore dovuto alle emissioni diffuse. Il valore limite di concentrazione degli odori inserito in tabella (93 ouE/mc) corrisponde al limite di emissione derivante dallo specifico studio redatto (*Studio Modellistico Impatto Atmosferico - Rev3\_11 Aprile 2025*);
- per il controllo della dispersione di fibre di amianto: sono previsti due punti di campionamento ubicati rispettivamente a Nord ed a Sud rispetto alla tettoia al di sotto della quale potranno essere presenti i rifiuti contenenti amianto; presso i suddetti punti, S2 a Nord e S4 a Sud) saranno posizionate anche le centraline per il monitoraggio del Suolo;
- per le radiazioni ionizzanti la società attua una procedura di sorveglianza radiometrica sui carichi in ingresso di rifiuti e rottami metallici; tale procedura è relativa all'individuazione delle azioni necessarie alla ricerca e all'eventuale recupero di sorgenti radioattive, come riportato nello specifico elaborato di progetto B3 - *Relazione Procedure Radiometriche\_Rev0\_agosto 2022*;

**Considerato che:**

- con l'istanza prot. n. 42826/2021, la società ha chiesto il rilascio del provvedimento di PAUR, ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per il progetto di variante in argomento;
- la Conferenza dei Servizi è stata convocata per valutare il progetto relativo all'ampliamento dell'impianto e delle tipologie di rifiuti in esso trattate, attivando la procedura di P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto il proponente ha richiesto l'espletamento della Valutazione di Impatto Ambientale, oltre alla modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006;
- a seguito del provvedimento conclusivo di V.I.A. richiamato nelle premesse, è ora necessario emettere il provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, che, unitamente all'esito della VIA confluiranno nel provvedimento conclusivo di PAUR;
- riguardo alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di progetto (art. 27-bis, c.1, D. Lgs. 152/2006), è richiesta la acquisizione di:
  - *Valutazione di impatto ambientale, ai sensi degli artt. 23 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006*
  - *Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006*
  - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006*
  - *Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e del R. R. n. 26/2013*
  - *Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR;*

#### **Dato Atto che:**

- per quanto sopra detto, nell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 di cui al presente atto, saranno compresi anche i titoli di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, e di Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 del R. R. n. 26/2013;
- ai sensi del vigente PIAO - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto;

#### **Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento**

### **DETERMINA**

**A) DI APPROVARE** per quanto di competenza il progetto di ampliamento dell'impianto esistente di recupero e di smaltimento di rifiuti speciali sito nella Zona Industriale di Galatina 28/01/2020 di proprietà della Società ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (P. IVA 04159580754), che occupa il lotto 450/A identificato in Catasto al Foglio 74 p.lle 572 e 546, di superficie 5.400 mq, con estensione all'adiacente lotto n. 450/B di circa 1.300 mq, individuato nel catasto terreni al foglio 74 p.la 569 (parte), ed autorizzarne l'esercizio;

**DI RILASCIARE** alla Società ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l. (P. IVA 04159580754) l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, per il suddetto impianto alle seguenti condizioni e prescrizioni;

- a) *la società è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, ad effettuare presso l'impianto le operazioni di smaltimento e di recupero, di cui all'allegato B e all'allegato C, alla Parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006, per le tipologie di rifiuti, per le quantità massime trattabili e nel rispetto delle capacità massime di stoccaggio, riportate nell'Allegato 1 - Elenco dei codici EER trattabili presso l'impianto ECOM - 2025, parte integrante e sostanziale del presente atto;***
- b) *il quantitativo totale di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato è di 15.170 Mg/anno, lo stoccaggio istantaneo di 539 Mg;***
- c) *il quantitativo totale di rifiuti speciali pericolosi autorizzato è di 8.360 Mg/anno, lo stoccaggio istantaneo di 291 Mg;***  
*le quantità di rifiuti gestibili di ogni singolo codice indicate nell'Allegato 1 sono da ritenersi indicative e quindi superabili, fermi restando i limiti massimi sopra riportati;*
- e) *le aree di messa in riserva e di deposito preliminare sono riportate nell'Allegato B11 - MODIFICHE DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE e LAYOUT DI PRODUZIONE - Rev. 5, parte***

*integrante del presente provvedimento;*

**f) la società dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:**

*il gestore, per tutti i rifiuti autorizzati adoterà le modalità di smaltimento e di recupero riportate nell'Allegato B1 - RELAZIONE TECNICA - Rev. 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

*il gestore effettuerà la messa in riserva/stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi in appositi contenitori oppure su area pavimentata e delimitata da setti in cemento armato, apponendo i relativi cartelli di identificazione;*

*il gestore effettuerà lo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi in idonei cassoni e/o contenitori, tutti rigorosamente posizionati al di sotto delle due tettoie, apponendo i relativi cartelli di identificazione;*

*la società dovrà comunicare al Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;*

**g) la società è autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006, alle emissioni in atmosfera prodotte dalle attività di trattamento di rifiuti presso l'impianto in oggetto, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:**

- *la società adoterà tutte le misure atte a prevenire la formazione e la diffusione delle emissioni in atmosfera riportate nell'Allegato B1 - RELAZIONE TECNICA - Rev. 5 e nell'Allegato B4 - PIANO DI MONITORAGGIO - Rev. 5, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;*
- *la società incaricherà un professionista regolarmente iscritto all'Ordine dei Chimici e dei Fisici per effettuare i campionamenti e le analisi sulle matrici ambientali, (suolo, falda idrica sotterranea, emissioni diffuse di polveri, rumore) previste nell'Allegato B4 - PIANO DI MONITORAGGIO - Rev. 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- *la società trasmetterà la Relazione Ambientale Annuale, riferita all'anno solare precedente, insieme ai rapporti di prova delle analisi di cui sopra, al Servizio Ambiente della Provincia, ad ARPA Puglia Dipartimento di Lecce, al Comune di Galatina, entro il mese di aprile di ogni anno;*
- *la società dovrà comunicare ad Arpa e Provincia le date previste per i campionamenti delle matrici ambientali a scopo di analisi, con almeno 15 giorni di anticipo;*
- *qualora dalle suddette analisi periodiche delle emissioni si rilevi un superamento dei limiti di emissione, la società dovrà presentare all'autorità competente, ai fini della approvazione, secondo le procedure di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, un progetto di potenziamento dei sistemi di contenimento e abbattimento delle polveri totali, tale che possa riportare la concentrazione delle stesse al di sotto del limite di 5 mg/Nm<sup>3</sup>;*
- *la società dovrà iscriversi al Catasto Emissioni Territoriali (C.E.T.) ed inserire/compilare i dati di pertinenza, ai sensi della D.G.R. n. 180 del 19.02.2014 (BURP n.34 del 11.03.2014). Detta compilazione deve avvenire secondo le procedure di ARPA Puglia disponibili sul portale web dedicato (<http://www.cet.arpa.puglia.it>);*

**h) la società è autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 del R. R. n. 26/2013, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:**

- *le acque meteoriche, che ricadono sulle superfici impermeabili sia della parte di impianto già autorizzata, sia della parte di impianto in ampliamento, saranno convogliate dalle pendenze dei pavimenti verso le griglie di captazione e da queste inviate agli impianti di depurazione (n. 1 impianto per l'area esistente con scarico denominato S1 e n. 1 impianto per l'area in ampliamento con scarico denominato S2), adeguatamente dimensionati e disposti per trattare separatamente (previo passaggio da pozzetto scolmatore) le acque di prima pioggia, trattate entro le 48 ore successive all'evento (sedimentazione + disoleazione), e per trattare in continuo (sedimentazione + disoleazione) le acque di seconda pioggia, come descritto nell'Allegato B12 - SCHEMA IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - Rev. 4 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- *le acque meteoriche depurate, che risulteranno eccedenti rispetto a quelle riutilizzate, saranno inviate allo scarico nei punti S1 e S2, cui corrispondono le reti di dispersione nel suolo;*

- **la società dovrà completare la installazione dell'impianto di depurazione e della rete di dispersione collegata allo scarico S2, prima di avviare l'esercizio dell'area di ampliamento, e dovrà trasmettere alla Provincia di Lecce la comunicazione di fine lavori e il certificato di collaudo dell'impianto;**
- **la società dovrà provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di captazione e di depurazione delle acque meteoriche;**
- **la società dovrà trasmettere le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;**
- **la società dovrà rispettare, per la qualità delle acque scaricate sul suolo, i limiti della Tab. 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;**
- **la società dovrà monitorare la qualità delle suddette acque incaricando un professionista abilitato a effettuare il campionamento e le analisi, secondo il programma riportato nell'Allegato B4 - PIANO DI MONITORAGGIO – Rev. 5 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;**

**i) la società è tenuta ad osservare le seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:**

- **la Società al termine dei lavori di ampliamento dovrà trasmettere a questo Servizio:**  
*il certificato di collaudo dell'area di impianto in ampliamento;*  
*la polizza fidejussoria delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Provincia di Lecce per l'attività di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208, c. 11, lett. g), del D. Lgs. n. 152/2006, con importo calcolato secondo l'allegato tecnico allegato allo schema di D. M. Ambiente - nota prot. 20553/TRI del 25/07/2014, con le condizioni contrattuali riportate nell'Allegato C al Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007, la somma da garantire e la bozza di contratto dovranno essere preventivamente approvati dallo scrivente Servizio; le garanzie finanziarie saranno prestate mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, facendo attenzione che sia bene specificato l'oggetto della copertura assicurativa (a garanzia di eventuali danni arrecati all'ambiente nell'esercizio dell'attività di trattamento di rifiuti) e il periodo di validità della polizza che deve essere di 11 anni;*
- **la società, almeno 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione (il termine di validità è di 10 anni ai sensi dell'art. 208, c. 12, del d. Lgs. n. 152/2006), dovrà presentare al Servizio Ambiente della Provincia, la richiesta di rinnovo. L'attività potrà proseguire fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;**

**C) DI PRECISARE che:**

la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia, nonché di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate nel presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 208, c. 13, del D. Lgs. n°152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006;

il presente atto sarà integrato nel PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;

**D) DI NOTIFICARE il presente provvedimento a:**

ECOM SERVIZI AMBIENTALI S.r.l.	<a href="mailto:ecomserviziambientali@pec.it">ecomserviziambientali@pec.it</a>
Comune di Galatina	<a href="mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it">protocollo@cert.comune.galatina.le.it</a>
Regione Puglia Sez. Autor. Ambientali	<a href="mailto:sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it">sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it</a>
Regione Puglia - Ufficio Rifiuti	<a href="mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it">serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it</a>
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	<a href="mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it">servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it</a>
REGIONE Sez. Tutela Valorizzazione Paesaggio	<a href="mailto:sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it">sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it</a>
AUTORITÀ DI BACINO	<a href="mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it">protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it</a>
CONSORZIO ASI LECCE	<a href="mailto:consorzio.asilecce@legalmail.it">consorzio.asilecce@legalmail.it</a>
Comando VV.F. di Lecce	<a href="mailto:com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it">com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it</a>
Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce	<a href="mailto:sle41034@pec.carabinieri.it">sle41034@pec.carabinieri.it</a>
ARPA – Dipartimento di Lecce	<a href="mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it">dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</a>
ASL – Lecce	<a href="mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it">dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it</a>

**E) DI DISPORRE:**

- la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- l'inserimento, a cura del Servizio, dei dati relativi al presente provvedimento nel modulo on-line dell'ISPRA, ai sensi del DM 17.12.09;

**F) DI PRECISARE, inoltre, che:**

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente atto da parte della Società interessata.
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

**Elenco Allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:**

*Allegato 1* **Elenco dei codici EER trattabili presso l'impianto ECOM - 2025**

*Allegato B1* **RELAZIONE TECNICA - Rev. 5**

*Allegato B3* **RELAZIONE TECNICA INERENTE LA VALUTAZIONE RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI E LE INDICAZIONI DI RADIOPROTEZIONE – Rif. Art. 61 D.Lgs. 230/1995 ss.mm.ii. –**

*Allegato B4* **PIANO DI MONITORAGGIO – Rev. 5**

*Allegato B11* **MODIFICHE DI PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE e LAYOUT DI PRODUZIONE - Rev. 5,**

*Allegato B12* **SCHEMA IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE RACCOLTA E TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE - Rev. 4**

*Il Funzionario E. Q. Dott. Salvatore Francioso attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.*

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

Dirigente

*Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.*